Pubblicato in amm.ne trasp. il 19/10/2020

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	1176
Data della delibera	15-10-2020
Oggetto	Evidenza pubblica
Contenuto	Codice dei contratti pubblici, da ultimo modificato dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120: disposizioni operative per le procedure di "affidamento diretto" e modifiche ai regolamenti di gestione dell'elenco degli operatori economici e dell'elenco dei professionisti aziendali.

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	BRINTAZZOLI MARCO
Struttura	SOC APPALTI E SUPPORTO AMMINISTRATIVO
Direttore della Struttura	MARTELLINI MASSIMO
Responsabile del procedimento	CARLINI ESTERINA

Conti Economici			
Spesa	**Descrizione Conto**	**Codice Conto**	**Anno Bilancio**
Spesa prevista	**Conto Economico**	**Codice Conto**	**Anno Bilancio**

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	**N° pag.**	**Oggetto**
A	14	Indicazioni operative per gli affidamenti diretti di cui all?art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.
B	11	Regolamento per la formazione e la gestione dell?elenco degli operatori economici del Dipartimento Area tecnica, di cui all?articolo 36 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s. m.

"documento firmato digitalmente"

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante "*Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*";

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Vista la delibera n. 1064 del 19.07.2019 recante "Conferimento incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica e della S.O.C. Programmazione investimenti sul patrimonio;

Preso atto che con delibera n. 842 del 07/06/2018 il Dott. Massimo Martellini è stato nominato Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo;

Richiamata la delibera n. 1348 del 26/09/2019 avente per oggetto: "*Modifica delibera n. 644/2019"Approvazione del sistema aziendale di deleghe (..) e Delibera n. 885/2017 "Criteri generali per la nomina delle Commissioni giudicatrici nell'ambito delle gare d'appalto del Dipartimento Area tecnica e ripartizioni di competenze tra le SOC (..)". Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell'adozione degli atti nell'ambito del Dipartimento Area Tecnica e del Dipartimento SIOR*";

Richiamata, per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la delibera del Direttore Generale f.f., n. 885 del 16/06/2017, integrata dalla deliberazione del Direttore Generale n. 204 del 20/02/2020 con la quale è stata definita, tra l'altro, la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento;

Richiamato il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;

Richiamato il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", che ha, tra l'altro, modificato la rubrica del decreto in "Codice dei contratti pubblici", come modificato dalla legge 14 giugno 2019, nr. 55 di conversione in legge con modificazioni del d.l. 18 aprile 2019, n. 32, recante "*disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*";

Viste:
- le Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice dei contratti pubblici, recanti "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*", approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale. n. 273 del 22 novembre 2016, aggiornate al D.lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio n.1007 del 11/10/2017, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale -n. 260 del 07 novembre 2017;
- le Linee guida n. 4 di attuazione del Codice, approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097 del 26.10.2016, aggiornate al D.lgs. 56/2017 con delibera n. 206 del 01.03.2018, in vigore dal 07/04/2018, e da ultimo aggiornate con deliberazione n. 636 del 10.07.2019, ai soli fini dell'archiviazione della procedura di infrazione n. 2018/2273, che disciplinano, per le parti ancora applicabili, le "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";

Richiamate le deliberazioni, nn. 372 e 727, rispettivamente, del 24.03.2016 e del 13.05.2016, con le quali questa Azienda ha stabilito di continuare ad utilizzare l'Elenco dei professionisti, istituito con deliberazioni n° 105 del 08.02.2012 e n° 732 del 26.07.2012 dell'ex Azienda USL 4 di Prato, periodicamente aggiornato, per l'affidamento di incarichi professionali relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a euro 100.000,00=, di cui agli artt. 31, comma 8, e 157, comma 2, primo capoverso, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Richiamata altresì la deliberazione n. 279 del 15.02.2012, esecutiva ai sensi di legge, recante "*Approvazione Regolamento per la formazione e la gestione dell'elenco degli operatori economici del Dipartimento area tecnica di cui all'art. 36 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, come novellato dall'art. 25 del D.lgs 19 aprile 2017, n. 56*";

Dato atto che il regolamento appena richiamato disciplina, tra l'altro, la struttura dell'elenco, le classi di importo di iscrizione nelle tre Sezioni, i requisiti di iscrizione in relazione alle classi di importo e le modalità di utilizzo dello stesso;

Ricordato che con deliberazione n. 204 del 20.02.2020, esecutiva ai sensi di legge, questa Azienda ha, tra l'altro,
- approvato gli indirizzi operativi aziendali per gli affidamenti diretti, ex art. 36, comma 2, lettere a) e b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.;
- delegato i Direttori delle strutture organizzative afferenti il Dipartimento Area tecnica all'adozione di specifici provvedimenti di approvazione dei "documenti contrattuali"e di avvio della procedura degli affidamenti diretti ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 20, lettera f) della Legge 14 giugno 2019, n. 55;

Considerato:
- che in data 14 settembre 2020 è entrata in vigore la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", che all'art. 1, comma 1, ha introdotto una disciplina temporanea, applicabile agli affidamenti di contratti pubblici la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento siano adottati entro il 31.12.2021, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);
- che la deroga è stata prevista al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19;

Dato atto che la disciplina prevista al comma 2 dell'art. 1 del Decreto Legge 76/2020, come modificato dalla Legge 11 settembre 2020, n.120, stabilisce che le Stazioni appaltanti, fino al 31 dicembre 2021, procedano all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 D.lgs 50/2016 secondo le seguenti modalità, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 dello stesso decreto:

a) *affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;*

b) *procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione, di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi, i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 50 del 2016 e di lavori di importo pari a o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000 euro ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore 350.000 euro e inferiore a un milione ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 50 del 2016;*

Considerato che la novella normativa prevede altresì:

(art.1, comma 3)
- che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga gli elementi previsti dall'art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016;

(art. 1, comma 1)

- che, salvo il caso in cui la procedura di affidamento sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento per gli affidamenti diretti e quattro mesi per le procedure negoziate ;

(art. 1, comma 1)

- che il mancato rispetto dei termini anzidetti, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso:
  1) possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale;
  2) qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto;

(art. 1, comma 3)

- che, per le procedure negoziate di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), dello stesso Decreto, le *stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'art. 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (...) procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base dell'offerta economicamente ovvero del prezzo più basso (...);*

(art. 1, comma 2, lettera b)

- che per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro non è obbligatoria la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, mentre per le altre procedure di affidamento di importo inferiore alle soglie comunitarie l'avviso sui risultati della procedura contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati;

(art. 1, comma 4)

- che la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie previste dal Codice dei contratti pubblici, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che giustificano tale richiesta; in tal caso, la stazione appaltante le indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dall'articolo 93 del D.lgs. 50/2016;

(art. 8, comma 1, lettera a)

- che è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 sui motivi di esclusione nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla relativa procedura;

(art. 8, comma 1, lettera b)

- che le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare;

Dato atto, inoltre, che il Decreto Legge 76/2020, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 120/2020, ha introdotto anche delle modifiche strutturali al D.lgs. 50/2016 riguardanti tutte le procedure di affidamento, in particolare:

a) l'art. 4, comma 1, novellando l'articolo 32 del decreto, relativo alle procedure per la conclusione del contratto di affidamento, prevede, tra l'altro,
   - che la stipulazione del contratto "deve avere luogo" entro sessanta giorni successivi all'efficace dell'aggiudicazione, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire;

- che la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e all'interesse nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto;

b) l'art.8, comma 5,
- alla lettera a-bis, novella l'articolo 46, comma 1, lettera a), del decreto, prevedendo che alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria possono partecipare anche gli archeologi professionisti singoli, associati e le società da essi costituite;
- alla lettera b) modifica la disciplina dei motivi di esclusione recata dall'art. 80 del decreto, precisamente riscrive il comma 4 dell'articolo consentendo alla stazione appaltante di escludere un operatore economico dalla procedura quando essa sia a conoscenza, e possa adeguatamente dimostrare, che l'operatore non abbia ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali anche non definitivamente accertati e quando tale mancato pagamento costituisca una grave violazione, salvo che "*l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento, l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande*"
- alla lettera c), modifica l'art. 83 del decreto prevedendo, in relazione al requisito di cui al comma 4, lettera c) dello stesso articolo, per gli appalti di servizi e forniture, che l'adeguatezza della copertura assicurativa viene valutata dalla stazione appaltante sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali già posseduta dall'operatore economico e in corso di validità. Nel caso di polizze assicurative di importo inferiore al valore dell'appalto, le stazioni appaltanti possono richiedere che, a corredo dell'offerta, sia documentato l'impegno dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell'appalto, in caso di aggiudicazione;

Ritenuto necessario al luce delle recenti disposizioni normative avanti illustrate in materia di affidamento di appalti pubblici:
1) delineare nuovi indirizzi operativi aziendali per le procedure di affidamento diretto in applicazione della deroga agli ex artt. 36, comma 2, e 157, comma 2, del D.lgs. 50/2016, introdotta dall'art. 1 del Decreto 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per il periodo della sua efficacia, come da documento allegato di lettera A) alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa;

2) prevedere l'adeguamento alle nuove disposizioni contenute nella novella normativa dei regolamenti aziendali di gestione dell'elenco dei professionisti e dell'elenco degli operatori economici aziendali, richiamati in premessa, e della relativa modulistica, stabilendo

a) di modificare gli artt. 2, (STRUTTURA DELL'ELENCO), 3 (CLASSI DI IMPORTO), 4 (SOGGETTI AMMESSI), 6 (REQUISITI), 7 (MODALITA' DI UTILIZZO DELL'ELENCO), 10 (TUTELA DELLA PRIVACY), 12 (DISPOSIZIONI TRANSITORIE) del Regolamento degli operatori economici, approvato con delibera n. 279 del 15.02.2018, come da documento allegato di lettera B) alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa; in particolare le modifiche consistono
- nell'accorpamento delle classi 3, 4 e 5 della Sezione A- Esecutori dei lavori – in unica classe di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino a all'importo della soglia comunitaria prevista per i lavori dall'art. 35 del D.lgs. 50/2016. In tale classe gli operatori economici vengono iscritti in relazione alle categorie e classifiche, di cui all'art. 61 del D.P.R. 207/2010, risultanti dall'attestato SOA, per consentire ai Responsabili unici del procedimento di invitare alle procedure negoziate di cui all'art. 63 del D.lgs. 50/2016 e s.m. gli operatori economici secondo le soglie previste dall'art. 1, comma 2, lettera b) del Decreto 76/2020 e s.m.

- nel prevedere che, per gli appalti in cui per poter partecipare alle procedure negoziate avanti indicate è necessario essere in possesso dell'attestato SOA per la classifica 4-bis nella categoria prevalente, gli operatori economici sono invitati se in possesso di tale classifica e delle classifiche superiori, al fine di consentire l'utilizzo completo dell'elenco;
- nella rideterminazione dell'importo delle classi 2 e 3 delle Sezioni B e C – FORNITORI DI BENI e FORNITORI DI SERVIZI -, rispettivamente, da 40.000 euro fino a un importo inferiore a 75.000 euro e da 75.000 euro fino alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del D.lgs. 50/2016, rimanendo confermato l'importo della classe 2 della Sezione A, ESECUTORI DI LAVORI "*da 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro*";
- nel prevedere

- che per l'iscrizione alla classe 1 di tute le Sezioni dell'elenco, l'operatore economico possa dimostrare la propria capacità economica – finanziaria mediante il fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi di importo non inferiore a 40.000 euro alternativamente alla copertura assicurativa generale contro i rischi professionali;
- che per l'iscrizione nelle Sezioni B e C – FORNITORI DI BENI e FORNITORI DI SERVIZI - l'importo del fatturato globale e dei servizi/forniture analoghi, realizzati negli ultimi esercizi, sono rideterminati in relazione agli importi delle nuove classi di iscrizione;
- che all'art. 7, comma 2, l'individuazione degli operatori tenga conto anche di una diversa dislocazione delle imprese invitate;
- che all'art. 7, comma 3, per la classe di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del D.lgs. 50/2016 per i lavori, il principio di rotazione di cui all'art. 36, comma 1, dello stesso decreto, venga applicato alle procedure che abbiano ad oggetto commesse identiche o analoghe a quelle precedenti in relazione alle classifiche delle categorie dei lavori di cui all'art. 61 del D.P.R. 207/2010 risultanti dall'Attestato SOA, necessarie per la partecipazione alle procedure negoziate di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) del Decreto legge n. 76/2020 e s.m.;
- che la deroga prevista dall'art. 7, comma 8, riguarda gli affidamenti di importo inferiore a 75.000 euro per servizi e forniture e inferiore a 150.000 euro per lavori, anziché per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto legge n. 76/2020 e s.m.
- un'ulteriore categoria merceologica di iscrizione nell'elenco degli operatori economici nella Sezione B – FORNITORI DI SERVIZI – relativa alla manutenzione degli ausili in dotazione dell'Azienda;

b) di modificare il regolamento dell'elenco dei professionisti cui affidare i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura prevedendo che l'affidamento riguardi gli appalti di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020 e per le soglie ivi stabilite;

3) pubblicare sul sito web aziendale un avviso per rendere note le modifiche apportate ai regolamenti aziendali, allegando la modulistica aggiornata, e per consentire agli operatori economici interessati di iscriversi per essere invitati alle procedure di affidamento per le nuove soglie previste dalla novella normativa di cui trattasi;

4) stabilire:
- che nelle more della conclusione delle procedure di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente punto sub 3) e delle nuove iscrizioni conseguenti, tutti gli operatori economici già iscritti nella Sezione A – ESECUTORI DI LAVORI – classi 3, 4 e 5 dell'Elenco aziendale degli operatori economici, da ultimo aggiornato con determina n. 1974 dell'11.09.2020, sono automaticamente iscritti nella classe di iscrizione risultante dall'accorpamento di cui al precedente punto sub 2) lettera a), in relazione alle categorie e classifiche, di cui all'art. 61 del D.P.R. 207/2010, risultanti dall'attestato SOA;
- che la nuova classe, automaticamente formata, è immediatamente utilizzabile per gli inviti alle procedure negoziate di cui all'art. 63 del D.lgs. 50/2016 secondo le nuove soglie previste dal Decreto n. 76/2020 e s.m.;

5) stabilire altresì
- che la delega prevista dal punto sub 1) del dispositivo dalla deliberazione del Direttore Generale n. 204 del 20.02.2020, per le procedure di affidamento di beni e servizi riguarda gli appalti di importo pari o superiore a 40.000 e di importo inferiore a 75.000 euro;

- che per gli affidamenti di importo inferiore a euro 5.000, i Direttori delle strutture organizzative afferenti il Dipartimento Area tecnica sono autorizzati ad adottare, di norma, un unico provvedimento di ratifica delle negoziazioni effettuate dai Responsabili Unici del Procedimento, entro il mese successivo alla data dell'ultimo affidamento;

Dato atto che il presente atto non comporta spesa;

Dato atto che il sottoscritto Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo, dott. Massimo Martellini, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura della dottoressa Esterina Carlini, Coll.re Amm.vo Prof.le Senior in servizio presso la SOC Appalti e supporto amministrativo, che riveste il ruolo di Responsabile del Procedimento;

Vista la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore del Dipartimento Area Tecnica dott. Marco Brintazzoli, che ne attesta la coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi del Dipartimento medesimo;

Su proposta del Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo, dott. Massimo Martellini;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

Ritenuto necessario dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R.T. 40/2005 al fine di procedere celermente all'attivazione delle procedure di affidamento degli appalti per il periodo di efficacia della deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, introdotta dall'art. 1 del Decreto legge 16 luglio, n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge11 settembre 2020, n. 120;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di delineare nuovi indirizzi operativi aziendali per le procedure di affidamento diretto in applicazione della deroga agli ex artt. 36, comma 2, e 157, comma 2, del D.lgs. 50/2016, introdotta dall'art. 1 del Decreto 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per il periodo della sua efficacia, come da documento allegato di lettera A) alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa;

2) di prevedere l'adeguamento alle nuove disposizioni contenute nella novella normativa dei regolamenti aziendali di gestione dell'elenco dei professionisti e dell'elenco degli operatori economici aziendali, richiamati in premessa, e della relativa modulistica, stabilendo

a) di modificare gli artt. 2, (STRUTTURA DELL'ELENCO), 3 (CLASSI DI IMPORTO), 4 (SOGGETTI AMMESSI), 6 (REQUISITI), 7 (MODALITA' DI UTILIZZO DELL'ELENCO), 10 (TUTELA DELLA PRIVACY), 12 (DISPOSIZIONI TRANSITORIE) del Regolamento degli operatori economici, approvato con delibera n. 279 del 15.02.2018, come da documento allegato di lettera B) alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa; in particolare le modifiche consistono

- nell'accorpamento delle classi 3, 4 e 5 della Sezione A- Esecutori dei lavori – in unica classe di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino a all'importo della soglia comunitaria prevista per i lavori dall'art. 35 del D.lgs. 50/2016. In tale classe gli operatori economici vengono iscritti in relazione alle categorie e classifiche, di cui all'art. 61 del D.P.R. 207/2010, risultanti dall'attestato SOA, per consentire ai Responsabili unici del procedimento di invitare alle procedure negoziate di

cui all'art. 63 del D.lgs. 50/2016 e s.m. gli operatori economici secondo le soglie previste dall'art. 1, comma 2, lettera b) del Decreto 76/2020 e s.m.

- nel prevedere che, per gli appalti in cui per poter partecipare alle procedure negoziate avanti indicate è necessario essere in possesso dell'attestato SOA per la classifica 4-bis nella categoria prevalente, gli operatori economici sono invitati se in possesso di tale classifica e delle classifiche superiori, al fine di consentire l'utilizzo completo dell'elenco;
- nella rideterminazione dell'importo delle classi 2 e 3 delle Sezioni B e C – FORNITORI DI BENI e FORNITORI DI SERVIZI -, rispettivamente, da 40.000 euro fino a un importo inferiore a 75.000 euro e da 75.000 euro fino alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del D.lgs. 50/2016, rimanendo confermato l'importo della classe 2 della Sezione A, ESECUTORI DI LAVORI "*da 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro*";
- nel prevedere

- che per l'iscrizione alla classe 1 di tute le Sezioni dell'elenco, l'operatore economico possa dimostrare la propria capacità economica – finanziaria mediante il fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi di importo non inferiore a 40.000 euro alternativamente alla copertura assicurativa generale contro i rischi professionali;
- che per l'iscrizione nelle Sezioni B e C – FORNITORI DI BENI e FORNITORI DI SERVIZI - l'importo del fatturato globale e dei servizi/forniture analoghi, realizzati negli ultimi esercizi, sono rideterminati in relazione agli importi delle nuove classi di iscrizione;
- che all'art. 7, comma 2, l'individuazione degli operatori tenga conto anche di una diversa dislocazione delle imprese invitate;
- che all'art. 7, comma 3, per la classe di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del D.lgs. 50/2016 per i lavori, il principio di rotazione di cui all'art. 36, comma 1, dello stesso decreto, venga applicato alle procedure che abbiano ad oggetto commesse identiche o analoghe a quelle precedenti in relazione alle classifiche delle categorie dei lavori di cui all'art. 61 del D.P.R. 207/2010 risultanti dall'Attestato SOA, necessarie per la partecipazione alle procedure negoziate di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) del Decreto legge n. 76/2020 e s.m.;
- che la deroga prevista dall'art. 7, comma 8, riguarda gli affidamenti di importo inferiore a 75.000 euro per servizi e forniture e inferiore a 150.000 euro per lavori, anziché per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto legge n. 76/2020 e s.m.
- un'ulteriore categoria merceologica di iscrizione nell'elenco degli operatori economici nella Sezione B – FORNITORI DI SERVIZI – relativa alla manutenzione degli ausili in dotazione dell'Azienda;

b) di modificare il regolamento dell'elenco dei professionisti cui affidare i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura prevedendo che l'affidamento riguardi gli appalti di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020 e per le soglie ivi stabilite;

3) di pubblicare sul sito web aziendale un avviso per rendere note le modifiche apportate ai regolamenti aziendali, allegando la modulistica aggiornata, e per consentire agli operatori economici interessati di iscriversi per essere invitati alle procedure di affidamento per le nuove soglie previste dalla novella normativa di cui trattasi;

4) di stabilire:
- che nelle more della conclusione delle procedure di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente punto sub 3) e delle nuove iscrizioni conseguenti, tutti gli operatori economici già iscritti nella Sezione A – ESECUTORI DI LAVORI – classi 3, 4 e 5 dell'Elenco aziendale degli operatori economici, da ultimo aggiornato con determina n. 1974 dell'11.09.2020, sono automaticamente iscritti nella classe di iscrizione risultante dall'accorpamento di cui al precedente punto sub 2) lettera a), in relazione alle categorie e classifiche, di cui all'art. 61 del D.P.R. 207/2010, risultanti dall'attestato SOA;

- che la nuova classe, automaticamente formata, è immediatamente utilizzabile per gli inviti alle procedure negoziate di cui all'art. 63 del D.lgs. 50/2016 secondo le nuove soglie previste dal Decreto n. 76/2020 e s.m.;

5) di stabilire altresì

- che la delega prevista dal punto sub 1) del dispositivo dalla deliberazione del Direttore Generale n. 204 del 20.02.2020, per le procedure di affidamento di beni e servizi riguarda gli appalti di importo pari o superiore a 40.000 e di importo inferiore a 75.000 euro;

- che per gli affidamenti di importo inferiore a euro 5.000, i Direttori delle strutture organizzative afferenti il Dipartimento Area tecnica sono autorizzati ad adottare, di norma, un unico provvedimento di ratifica delle negoziazioni effettuate dai Responsabili Unici del Procedimento, entro il mese successivo alla data dell'ultimo affidamento;

6) di dare atto che il presente atto non comporta spesa;

7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.42, comma 4, della L.R. 40/2005 e ss.mm., al fine di procedere celermente all'attivazione delle procedure di affidamento degli appalti pubblici al fine di procedere celermente all'attivazione delle procedure di affidamento degli appalti per il periodo di efficacia della deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, introdotta dall'art. 1 del Decreto legge 16 luglio, n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge11 settembre 2020, n. 120;

8) di pubblicare il presente atto ed i relativi allegati, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito web di questa Azienda nella sottosezione: "*bandi di gara e contratti*" e sul sistema informatizzato dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici della Regione Toscana;

9) di trasmettere, a cura del Responsabile del procedimento, la presente deliberazione ai Direttori di Area e ai Direttori delle strutture interessate afferenti al Dipartimento Area tecnica nonché al Responsabile delle Prevenzione Corruzione e Trasparenza;

10) di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii..

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Lorenzo Pescini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)

Allegato A

INDICAZIONI OPERATIVE
PER GLI
AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 RECANTE "MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'INNOVAZIONE DIGITALE",

PREMESSA

L'affidamento e l'esecuzione di lavori servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice (soglie comunitarie) avviene nel rispetto dei principi enunciati dagli articoli 30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) dello stesso Codice, nonché del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
L'art. 1, comma 1, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n.120 ha introdotto una disciplina temporanea, applicabile agli affidamenti di contratti pubblici la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento siano adottati entro il 31.12.2021, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (di seguito Codice). La deroga è stata prevista al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19.

In particolare, la disciplina prevista al comma 2 dell'art. 1 del Decreto Legge 76/2020, come modificato dalla Legge 11 settembre 2020, n.120, stabilisce che le Stazioni appaltanti, fino al 31 dicembre 2021, procedano all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 D.lgs. 50/2016 secondo le seguenti modalità, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 dello stesso decreto:

1. *affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;*
2. *procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione, di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi, i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 50 del 2016 e di lavori di importo pari a o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000 euro ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore 350.000 euro e inferiore a un milione ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 50 del 2016.*

Tutto ciò premesso

per dare attuazione concreta alle disposizioni dettate dalla novella normativa avanti illustrata, si forniscono alle strutture afferenti al Dipartimento Area tecnica le presenti indicazioni operative che si applicano nel periodo di efficacia della deroga prevista dalla novella normativa avanti richiamata:
- contenute nella PARTE PRIMA del presente documento recante "*Procedure di affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore a 40.000 euro*";
- contenute nella PARTE SECONDA del presente documento recante "*Procedure di affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro per lavori e di importo inferiore a 75.000 euro per servizi e forniture*".

PARTE PRIMA

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE ATTIVITÀ DI ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, NONCHÉ DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA, INCLUSA L'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, *DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 (DI SEGUITO "DECRETO"), DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO*

1.1) Adempimenti preliminari all'avvio della procedura di affidamento

Per ogni singola procedura di affidamento è individuato il relativo Responsabile Unico del Procedimento (in seguito RUP) secondo le modalità specificate nella deliberazione nr. 1064 del 13.07.2017.

Il RUP del singolo procedimento assicura che l'importo da porre a base dell'affidamento sia adeguato rispetto all'opera, servizio o fornitura da affidare e che detto importo stimato massimo, inferiore a 40.000 euro, non derivi da un artificioso frazionamento di opere, servizi o forniture di importo maggiore. Ciò consente non solo la formulazione di offerte congrue, ma evita anche che la sottostima dell'importo di affidamento possa determinare l'elusione della disciplina prevista dal Codice per importi superiori.

1.2) Svolgimento della procedura di affidamento

Il RUP, per l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, dopo aver acquisito, sul Sistema Telematico dell'Autorità Nazionale Anticorruzione il codice identificativo di gara (SMART CIG) ed eventualmente il codice unico di progetto(CUP), di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n.3, **potrà adottare una delle seguenti procedure**:

a) richiedere offerta economica ad un unico operatore economico utilizzando la piattaforma telematica START o MEPA;
b) richiedere offerta a più operatori, utilizzando le stesse piattaforme telematiche (START o MEPA);
c) acquisire in forma scritta, con modalità informale (mediante e-mail o pec) più preventivi di spesa e, in seguito alla comparazione degli stessi, richiedere conferma del preventivo migliore, mediante piattaforma telematica START o MEPA, ad uno degli operatori economici interpellati.

Per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro, il RUP può non utilizzare la piattaforma telematica START o MEPA e acquisire uno o più preventivi/una o più offerte, mediante l'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici (e-mail o pec).

Per l'individuazione dell'operatore economico o degli operatori economici cui richiedere preventivi o richiedere offerta, il RUP può ricorrere al mercato o alla consultazione degli elenchi aziendali degli operatori economici.

La scelta dell'operatore cui affidare un lavoro, un servizio, una fornitura deve essere motivata e deve essere garantito il rispetto del principio di rotazione, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità.

Il principio di rotazione si applica alle procedure che abbiano ad oggetto commesse identiche o analoghe, per prestazione ed importo, all'affidamento e/o invito immediatamente precedente.

Al fine di dare attuazione al principio di rotazione, in relazione alle procedure espletate, il RUP non richiede di norma preventivo e/o offerta all'affidatario uscente e agli operatori economici ai quali ha precedentemente richiesto preventivi e/o offerte.

L'individuazione dell'operatore economico uscente o invitato in occasione di un precedente affidamento e non affidatario deve essere sempre adeguatamente motivato.

Per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione sulla base di una sintetica motivazione.

L'offerta e/o le offerte devono essere corredate da apposita autocertificazione dell'operatore economico rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale, di cui all'art. 80 del Codice, e speciale, se previsti, ad eccezione di quelle richieste con MEPA.

É facoltà del RUP utilizzare il "DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE", le Dichiarazioni aggiuntive al DGUE e ulteriori modelli per consorziata esecutrice e impresa ausiliaria, utilizzati dalla SOC Appalti e supporto amministrativo per le procedure di gara.

Il RUP svolge la procedura di affidamento con il supporto del personale amministrativo delle strutture organizzative amministrative afferenti il Dipartimento Area tecnica.

1.3 Soggetti ammessi alla procedura di affidamento diretto e condizioni di partecipazione

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento diretto gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice che non incorrono in alcuna delle cause di esclusione come determinate dall'art. 80 dello stesso Codice.
Inoltre, non è ammessa la partecipazione alla procedura di affidamento diretto degli operatori economici per i quali sussistano:
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 nonché di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

1.4 Requisiti speciali da prevedere, per i singoli affidamenti di lavori/servizi/forniture

a) ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera a) del Codice:
- Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A), ove previsto, o registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E;
- Iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative, oltre all'iscrizione alla C.C.I.A.A *(solo per le Società cooperative e per i consorzi di cooperative)*
- (*eventuale*) altro Albo;

b) ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera b)del Codice: copertura assicurativa generale contro i rischi di attività ovvero fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi di importo non inferiore al doppio del valore stimato dell'appalto;
(N.B. per i lavori il possesso dell'attestazione SOA nella/e specifica/che categoria/e di lavori da realizzare è sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di cui all'art. 83, comma 1, lettera b) del Codice);

c) ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera c)del Codice, in alternativa fra loro:
- nessun requisito;
- esperienze maturate nello specifico settore in un periodo determinato;
- possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico;
(N.B. *per i lavori il possesso dell'attestazione SOA nella/e specifica/che categoria/e di lavori da realizzare è sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di cui art. 83, comma 1, lettera c).*

1.5)Verifiche requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del Codice sull'operatore economico per il quale si propone l'affidamento e Mezzi di prova

1.5.1) Nel caso di affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro, i controlli vengono effettuati in via semplificata mediante

- acquisizione telematica del Certificato camerale;
- verifica dell'assenza di annotazioni riservate presso il casellario ANAC;
- acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC)ovvero certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale;
- verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, comma 52, L. 190/2012, c.d. "*white-list*"come da visura sul sito web delle Prefetture dove hanno sede legale gli operatori economici);
- verifica della sussistenza di altri requisiti speciali, ove previsti.

Resta ferma la possibilità, per il RUP, di effettuare, preventivamente e successivamente, ulteriori verifiche ritenute opportune.

In ogni caso la Stazione appaltante effettua un controllo a campione annuo su almeno il 5% degli operatori economici risultati affidatari – oltre che in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre2000, n. 445 - in merito ai requisiti non già verificati come da alinea precedenti.

1.5.2) Nel caso di affidamenti di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore a 40.000 euro per i lavori, nelle more dell'attivazione della Banca Dati degli Operatori Economici gestita dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, i controlli sui requisiti di ordine generale vengono effettuati in via semplificata mediante
- acquisizione telematica del Certificato camerale;
- verifica dell'assenza di annotazioni riservate presso il casellario ANAC;
- acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC)ovvero certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale;
- verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, comma 52, L. 190/2012, c.d. "*white-list*" come da visura sul sito web delle Prefetture dove hanno sede legale gli operatori economici).

I controlli del possesso dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1e 4, primo e secondo periodo, del Codice, che vengono effettuati, con l'acquisizione, rispettivamente, del certificato del casellario giudiziale e del certificato di regolarità fiscale, sono svolti in caso di specifica richiesta del RUP.

Resta ferma la possibilità, per il RUP, di effettuare, preventivamente e successivamente, ulteriori verifiche ritenute opportune.

In ogni caso la Stazione appaltante effettua un controllo a campione annuo su almeno il 5% degli operatori economici risultati affidatari – oltre che in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre2000, n. 445 - in merito ai requisiti non già verificati come da alinea precedenti.

I requisiti tecnico professionali ed economici e finanziari vengono verificati, come di seguito indicato:

A) per i lavori

1) mediante copia conforme all'originale dell'assicurazione generale contro i rischi di attività

ovvero (per il fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi di importo non inferiore al doppio del valore stimato dell'appalto);

- per le società di capitali, mediante il bilancio approvato alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta/preventivo corredato della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

ovvero altro documento idoneo;

2) in caso di lavori eseguiti su committenza di soggetti pubblici, con certificati di esecuzione conformi allo schema allegato B) al D.P.R. n. 207/2010, riferiti a lavori di natura analoga (Certificati di esecuzione lavori rilasciati con procedura telematica dall'ANAC);
3) in caso di lavori eseguiti per conto di committenti privati o di lavori in proprio, con dichiarazione corredata dalla documentazione prevista dall'art. 86, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 207/2010;
4) relativamente al possesso dell'adeguata attrezzatura tecnica, con la documentazione che attesti l'attrezzatura posseduta o disponibile, ai sensi dell'art. 79, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010,
5) documentazione attestante altri eventuali requisiti speciali.
   ovvero
   nel caso di possesso dell'attestazione SOA, in corso di validità,nella/e specifica/che categoria/e di lavori da realizzare, con la visura dell'attestato presso il casellario informatico tenuto dall'ANAC o con l'originale o la copia conforme all'originale dell'attestazione richiedendola all'operatore economico;

6) **<u>per forniture e servizi</u>**

1) mediante copia conforme all'originale dell'assicurazione generale contro i rischi di attività

ovvero, (per il fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi di importo non inferiore al doppio del valore stimato dell'appalto)

- per le società di capitali, mediante il bilancio approvato alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta/preventivo corredato della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

ovvero altro documento idoneo;

2) in caso di forniture e servizi eseguiti su committenza di soggetti pubblici, attestati acquisiti dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
3) in caso di forniture e servizi eseguiti su committenza privata certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
   ovvero
   copia conforme all'originale dei contratti e relative fatture in alternativa ai mezzi di prova di cui ai precedenti punti sub 2. e sub 3;
   ovvero
   qualsiasi altra documentazione che possa comprovare il possesso dei requisiti richiesti.
4) documentazione attestante altri eventuali requisiti speciali.

L'attività di verifica descritta nel paragrafo**1.5)** è condotta dal RUP con il supporto del personale delle strutture organizzative amministrative afferenti al Dipartimento Area tecnica e deve risultare dalla Relazione del RUP di cui al successivo paragrafo **1.7)**.

1.6) Criterio di affidamento

L'affidamento può avvenire sulla base del solo prezzo offerto e/o sulla base di elementi qualitativi descritti nella richiesta di preventivo/offerta in ragione del fabbisogno da soddisfare con l'appalto che si intende affidare. L'offerta nel suo complesso dovrà essere congrua in rapporto alla tipologia e alla qualità della prestazione. A titolo meramente esemplificativo, nella motivazione sull'affidamento della prestazione la congruità si può giustificare sulla base di un confronto con la spesa per precedenti affidamenti o con la spesa sostenuta da altre amministrazioni per prestazioni analoghe o sulla base di altri elementi ritenuti idonei dal RUP.

1.7) Affidamento

Ai sensi dell'art. 32, comma 2, del Codice è possibile procedere all'affidamento con unica determinazione dirigenziale di affidamento del lavoro/servizio/fornitura, adottata dal Direttore della struttura di riferimento del RUP, (di seguito "Direttore competente") sulla base della proposta di quest'ultimo.

Per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro, la determina dirigenziale, di norma, può comprendere più affidamenti ed essere adottata entro il mese successiva alla data dell'ultimo affidamento.

La proposta del RUP deve essere formulata con apposita relazione nella quale devono essere indicati:

- il titolo dell'affidamento e la descrizione della prestazione;
- lo smart CIG ed il CUP (*se previsto*);
- l'importo a base dell'affidamento e l'importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (derivanti dal PSC o dal DUVRI, se previsti);
- modalità di svolgimento della procedura di affidamento di cui al precedente paragrafo **1.2**);
- criteri di individuazione dell'operatore economico/degli operatori economici invitato/i a rimettere offerta/preventivo;
- i soggetti ammessi e le condizioni di partecipazione alla procedura;
- criteri di selezione dell'operatore economico/degli operatori economici invitato/i a rimettere offerta/preventivo;
- il criterio di affidamento;
- l'operatore economico/gli operatori economici/invitato/invitati/interpellato/i;

- l'operatore economico/operatori economici che ha/hanno rimesso offerta/e/preventivi, specificando la ragione sociale, partita IVA/Codice fiscale e sede legale,
- il prezzo offerto/percentuale di ribasso offerto da ogni offerente e (*eventuale*) altri elementi contenuti nell'offerta;
- la ragione sociale, partita IVA/Codice fiscale e sede legale dell'operatore economico che ha rimesso la migliore offerta con l'illustrazione del contenuto della stessa;
- rispondenza dell'offerta alle esigenze della stazione appaltante;
- la proposta di affidamento specificando:
  a) la ragione sociale, partita IVA/Codice fiscale e sede legale dell'operatore economico per il quale si propone l'affidamento e le relative motivazioni con riferimento al prezzo offerto/percentuale di ribasso/e/o altri elementi e alla rispondenza alle esigenze della stazione appaltante;
  b) l'importo dell'affidamento con l'indicazione degli oneri della sicurezza (derivanti dal PSC o dal DUVRI, se previsti);
- congruità del prezzo in rapporto alla tipologia e alla qualità della prestazione;
- le verifiche dei requisiti dichiarati dall'operatore economico per il quale si propone l'affidamento e se le stesse sono in corso di esecuzione o se sono concluse, anche in parte.

La determinazione dirigenziale darà atto:
- dell'acquisizione del parere favorevole del Direttore del Dipartimento in merito alla compatibilità degli importi che incidono sul Piano Investimenti;
- che sono in corso di esecuzione le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale dichiarati dall'operatore economico o se le stesse sono già concluse, anche in parte, come indicato nella relazione del RUP.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del Decreto, salvo il caso in cui la procedura di affidamento sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro il termine di cui all'art. 1, comma 1, del "Decreto". Per atto di avvio del procedimento si intende la data di trasmissione all'operatore economico della richiesta di offerta.

Il mancato rispetto del termine anzidetto, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso:

1) possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale;

2) qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante su proposta del Direttore competente, acquisita una relazione dettagliata del RUP.

1.8) Consegna dei lavori in via d'urgenza/esecuzione del contratto in via d'urgenza - Stipulazione del contratto e pubblicazione

Dopo l'adozione e l'esecutività della determina di cui al precedente paragrafo **1.7)**, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) del "Decreto", è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza o l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, anche nelle more delle verifiche dei requisiti di carattere generale e speciale, questi ultimi ove previsti.
Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni successivi all'efficacia dell'aggiudicazione dichiarata con provvedimento del Direttore competente, salvo diverso termine previsto nella richiesta di offerta/preventivo, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere mediante posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice. Per gli affidamenti di cui trattasi, lo scambio di corrispondenza, attraverso cui si concretizza la conclusione del contratto, consiste, da un lato, nell'invio dell'offerta da parte dell'operatore economico affidatario con contestuale accettazione di tutte le condizioni di svolgimento della prestazione previste dalla Stazione appaltante nella documentazione tecnico-amministrativa dell'affidamento stesso e, dall'altro, nella trasmissione a mezzo PEC della nota della stazione appaltante di accettazione dell'offerta.

La mancata stipulazione del contratto nel termine anzidetto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e all'interesse nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del Direttore competente.

Per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro, il contratto si intende stipulato, di norma, con l'ordine sottoscritto dal Direttore della struttura competente, nelle more dell'adozione del provvedimento mensile di cui al precedente paragrafo 1.7).

La documentazione tecnico-amministrativa posta a base dell'affidamento deve contenere espresse specifiche clausole che ne prevedano, in ipotesi di successivo accertamento del difetto del possesso da parte dell'affidatario dei requisiti prescritti, l'annullamento dell'aggiudicazione e, nel caso in cui il contratto sia stato stipulato, la risoluzione ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni eseguite, oltre all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto.

In seguito all'adozione della determinazione di affidamento e alla stipula del contratto, il RUP è tenuto, ai sensi dell'art. 29 del Codice e dell'art. 10 della Legge regionale n. 38/2007 e relativo regolamento di attuazione, a pubblicare gli atti oggetto della presente procedura nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito web di questa Azienda nella sottosezione "*Bandi di gara e contratti*", nonché sul sistema informatizzato dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana. La pubblicazione dell'esito dell'affidamento è prevista solo sul sistema informatizzato dell'Osservatorio anzidetto.

Le pubblicazioni descritte al paragrafo precedente sono curate dal RUP con il supporto del personale delle strutture organizzative amministrative afferenti il Dipartimento Area tecnica.

PARTE SECONDA

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE ATTIVITÀ DI ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, NONCHÉ DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA, INCLUSA L'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE *DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 (DI SEGUITO "DECRETO"), DI IMPORTO* PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO ED INFERIORE

- A 150.000 EURO PER LAVORI;

- A 75.000 EURO PER SERVIZI E FORNITURE (IVI COMPRESI I SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA).

1.1) Adempimenti preliminari all'avvio della procedura di affidamento

Per ogni singola procedura di affidamento è individuato il relativo Responsabile Unico del Procedimento (in seguito RUP) secondo le modalità specificate nella deliberazione n. 1064 del 13.07.2017.

1.1.1) LAVORI

Il RUP, dopo aver verificato e validato il progetto oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016 (di seguito Codice), e dopo aver accertato che non esistono esigenze di mercato che suggeriscano un diverso confronto concorrenziale, si attiva per l'adozione dell'atto di approvazione del progetto stesso e propone l'avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto, al Direttore della struttura organizzativa di riferimento del RUP (di seguito "Direttore della struttura competente").

Il RUP trasmette al Direttore competente il progetto corredato dal verbale di validazione e da una relazione di avvio della procedura di affidamento, nella quale devono essere specificati:

- il titolo dell'affidamento, con l'indicazione del CUP (*se previsto*)
- l'oggetto dell'appalto;
- l'importo a base dell'affidamento e l'importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso(derivanti da PSC o DUVRI);
- il limite massimo di ricorso al subappalto;
- la modalità di svolgimento della procedura di affidamento di cui al successivo paragrafo 1.2);
- modalità di individuazione dell'operatore economico/degli operatori economici da invitare a rimettere preventivo/i/offerta/e;
- i soggetti ammessi alla procedura e le condizioni di partecipazione;
- i criteri di selezione degli operatori economici;
- il criterio di aggiudicazione.

Il Direttore della struttura competente adotta il provvedimento di approvazione del progetto oggetto dell'appalto e di avvio del procedimento di affidamento diretto di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto, previo parere favorevole del Direttore del Dipartimento Area tecnica in merito alla compatibilità degli importi che incidono sul Piano Investimenti.

1.1.2) SERVIZI E FORNITURE (IVI COMPRESI I SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA)

Il RUP, dopo aver redatto il capitolato speciale/capitolato d'oneri ovvero i documenti contenenti le condizioni contrattuali della prestazione ed aver accertato che non esistono esigenze di mercato che suggeriscano un diverso confronto concorrenziale, si attiva per l'adozione dell'atto di approvazione degli stessi e propone l'avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del "Decreto", al Direttore della struttura competente.

Il RUP trasmette al Direttore competente la documentazione avanti indicata corredata da una relazione di avvio della procedura di affidamento, nella quale devono essere specificati:

- il titolo dell'affidamento, con l'indicazione del CUP (*se previsto*)
- l'oggetto dell'appalto;
- l'importo a base dell'affidamento e l'importo degli oneri della sicurezza risultanti dal DUVRI (*se previsti gli oneri di sicurezza*);
- il limite massimo di ricorso al subappalto;
- modalità di svolgimento della procedura di affidamento;

- modalità di individuazione dell'operatore economico/degli operatori economici da invitare a rimettere preventivo/i/offerta/e;
- i soggetti ammessi alla procedura e le condizioni di partecipazione;
- i criteri di selezione degli operatori economici;
- il criterio di aggiudicazione

Il Direttore della struttura competente adotta il provvedimento di approvazione dei documenti oggetto dell'appalto e di avvio del procedimento di affidamento diretto cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto, previo parere favorevole del Direttore del Dipartimento Area tecnica in merito alla compatibilità degli importi che incidono sul Piano Investimenti.

1.2) Svolgimento della procedura di affidamento

Il RUP, dopo l'adozione del provvedimento del Direttore della struttura competente di approvazione degli atti e di avvio della procedura, **potrà adottare una delle seguenti procedure**, previa acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) ed eventualmente del Codice Unico di Progetto (CUP):

a) richiedere offerta economica ad un unico operatore economico utilizzando la piattaforma telematica START o MEPA;
b) richiedere offerta a più operatori, utilizzando le stesse piattaforme telematiche (START o MEPA);
c) acquisire in forma scritta, con modalità informale (mediante e-mail o pec) più preventivi di spesa e, in seguito alla comparazione degli stessi, richiedere conferma del preventivo migliore, mediante piattaforma telematica START o MEPA, ad uno degli operatori economici interpellati.

Gli operatori economici saranno selezionati, di norma, dal RUP fra quelli iscritti nell'elenchi aziendali degli operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto della diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate.

Se il RUP individua operatori economici non iscritti negli elenchi aziendali la scelta deve essere debitamente motivata e deve essere garantito il rispetto del principio di rotazione degli inviti, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità.

Il principio di rotazione si applica alle procedure che abbiano ad oggetto commesse identiche o analoghe, per prestazione ed importo, all'affidamento e/o invito immediatamente precedente.

L'individuazione dell'operatore economico uscente o invitato in occasione di un precedente affidamento e non affidatario deve essere sempre adeguatamente motivato.

Il RUP utilizza il "DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE", le Dichiarazioni aggiuntive al DGUE e ulteriori modelli per consorziata esecutrice e impresa ausiliaria, utilizzati dalla SOC Appalti e supporto amministrativo per le procedure di gara.

1.3 SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento diretto gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, secondo le disposizioni dell'art. 45 e 46 del Codice che non incorrono in alcuna delle cause di esclusione come determinate dall'art. 80 dello stesso Codice.

Inoltre, non è ammessa la partecipazione alla procedura di affidamento diretto degli operatori economici per i quali sussistano:

- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 nonché di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

1.4) CRITERI DI SELEZIONE

1.4.1) LAVORI

Requisiti speciali da prevedere per i singoli affidamenti di lavori:

1) ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera a):

- Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A), ove previsto, o registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E;
- Iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative, oltre all'iscrizione alla C.C.I.A.A *(solo per le Società cooperative e per i consorzi di cooperative)*;
- altro Albo _____;
2) ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera b) e c):
- possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 in relazione ai lavori da realizzare;
ovvero
- attestazione SOA nella/e specifica/che categoria/e di lavori da realizzare;
- (*eventuale*) altri requisiti speciali;

1.4.2) SERVIZI E FORNITURE (IVI COMPRESI I SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA)

Requisiti di cui all'art. 83 del Codice

Per i requisiti di cui all'art. 83 del Codice, si rimanda a quanto previsto dall'ANAC al paragrafo ***7. Requisiti speciale e mezzi di prova*** - del Bandi tipo n. 1 e del Bando tipo n. 2, che disciplinano, rispettivamente, la *"Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo"* e la *"Procedura aperta per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore ad € 100.000 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo"*.

1.5) Mezzi di prova dei requisiti generali e speciali, di cui ai paragrafi 1.3 e 1.4, sull'operatore economico per il quale si propone l'affidamento tramite sistema AVCPASS:

Tenuto conto delle Linee ANAC n. 4, la verifica dei requisiti di ordine generale e speciale previsti nella documentazione oggetto della procedura di affidamento dell'appalto avviene mediante la procedura AVCPASS di ANAC, ad eccezione:
-della certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che sarà acquisita dall'Ente competente, nel caso in cui l'operatore è soggetto all'applicazione di tale disciplina;
- del documento di regolarità contributiva, che sarà acquisito mediante il portale "DURC online"ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale;
- dell'iscrizione alla c.d. "white-list che viene accertata con visura sul sito web della Prefettura dove ha sede legale l'operatore economico;
- della visura presso il Registro delle Imprese mediante "INFOCAMERE";
- della visura Casellario informatico di ANAC.

1.5.1 Il controllo dei requisiti di carattere generale viene effettuato mediante l'acquisizione della seguente documentazione:

- certificato integrale del Casellario Giudiziale per i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice relativamente alle cause ostative di cui all'art. 80, comma 1 e 2 del Codice[1];
-certificato di regolarità fiscale relativamente alla causa ostativa di cui all'art. 80, comma 4, primo e secondo periodo, del Codice;
- DURC ovvero certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale, relativamente alla causa ostativa di cui all'art., 80, comma 4, terzo periodo del Codice,
- certificato di regolarità contributiva Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei professionisti (per servizi di ingegneria e architettura);
- visura dell'assenza di annotazioni riservate presso il casellario informatico di ANAC relativamente alle cause ostative di cui all'art. 80, comma 5, lettere a) c), c-bis), c-ter), c– quater, f-ter, g), h) ed l) del Codice;
- (*eventuale*) certificato dei carichi pendenti con riferimento ai provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354,355 e 356 c.p. nei casi indicati al paragrafo 2.2 delle linee guida dell'ANAC n. 6, come da ultimo modificate con determinazione n. 1008 dell'11 ottobre 2017, relativamente alle cause ostative di cui all'art. 80, comma 5, lettera c) del Codice;
- certificato della Camera di commercio relativamente alle cause ostative di cui all'art. 80, comma 5, lettere b) ed m), del Codice;
- autocertificazione dell'operatore economico relativamente alla causa ostativa di cui all'art. 80, comma 5, lettere d) ed e) del Codice;

---

1 Vedasi comunicato del Presidente dell'ANAC del 8 novembre 2017.

- certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e visura dell'assenza di annotazioni riservate presso il Casellario informatico di ANAC relativamente alla causa ostativa di cui all'art. 80, comma 5, lettera f) del Codice;
- certificato di ottemperanza, nel caso in cui l'operatore è soggetto agli obblighi occupazionali di cui all'art. 17 della L. 68/1999 relativamente alla causa ostativa di cui all'art. 80, comma 5, lett. i) del Codice;
- attestazioni/certificazioni di verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, comma 52, L. 190/2012 mediante la visura della c.d. "white-list" presso il sito web delle Prefetture dove hanno sede legale gli operatori economici).

1.5.2) Il controllo dei requisiti di carattere speciale relativamente agli affidamenti di lavori viene effettuato mediante l'acquisizione della seguente documentazione.
All'operatore economico sarà richiesto di inserire nel sistema AVCPASS

1. per le lavorazioni riconducibili ai lavori da realizzare:
    a. in caso di lavori eseguiti su committenza di soggetti pubblici, certificati di esecuzione conformi allo schema allegato B) al D.P.R. N. 207/2010 riferiti a lavori di natura analoga;
    b. in caso di lavori eseguiti per conto di committenti privati o di lavori in proprio, con dichiarazione corredata dalla documentazione prevista dall'art. 86, commi 5 e 6, del D.P.R. nr. 207/2010;
2. relativamente al costo sostenuto per il personale dipendente, con i documenti di cui all'art. 79, comma 11, del D.P.R. 207/2010;
3. relativamente al possesso dell'adeguata attrezzatura tecnica, con la documentazione che attesti l'attrezzatura posseduta o disponibile, ai sensi dell'art. 79, comma 8, del D.P.R. nr. 207/2010,
4. documentazione attestante altri eventuali requisiti speciali.

Nel caso di possesso dell'attestazione SOA, la verifica potrà essere effettuata tramite il portale AVCPASS se disponibile, altrimenti l'attestazione sarà acquisita tramite il casellario informatico tenuto dall'ANAC ovvero tramite l'originale o la copia conforme all'originale richiedendo all'operatore economico di inserirla nel portale AVCPASS.

1.5.3) Il controllo dei requisiti di carattere speciale relativamente agli affidamenti di servizi e forniture viene effettuato mediante AVCPASS.
All'operatore economico sarà richiesto di inserire nel sistema AVCPASS la documentazione prevista dai bandi tipo 1 e 2 di ANAC avanti richiamati.

1.6) Verifiche sui requisiti ex art. 16 della Legge regionale n. 38/2007 e in merito al rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lettera d) ai sensi dell'art. 95, comma 5, del Codice *(nei casi in cui sono previste).*
È compito del RUP, inoltre, prima di proporre l'affidamento
- verificare, ai sensi del comma 10 dell'art. 95 ultimo capoverso D.lgs. n. 50/2016, il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lettera d), richiedendo, per iscritto e assegnando all'operatore economico un termine non inferiore a 7 giorni, la presentazione delle spiegazioni circa la stima dei costi del personale indicato in offerta. Tale verifica sarà effettuata dal RUP acquisendo il Documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera relativo allo specifico intervento, quando sarà data attuazione al comma 10-bis dell'art. 8 del Decreto 76/2020 e s.m.;
- verificare, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 38/2007, il possesso dei requisiti tecnico professionali dell'operatore economico risultato primo in graduatoria richiedendo allo stesso di produrre entro 7 dal ricevimento della richiesta la seguente documentazione:

a) Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008;
b) Nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008;
c) Nomina del medico competente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008;
d) Adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D.lgs. 81/2008 da documentare mediante la produzione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e degli attestati correlati.

La documentazione sopra specificata alle lettere a), b), c) e d) dovrà essere prodotta secondo una delle seguenti modalità:
- copie autenticate, anche nelle forme previste ai sensi del D.P.R. 445/2000 (dichiarazione di copia conforme all'originale del documento, sottoscritta con firma olografa e corredata del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ovvero sottoscritta con firma digitale) mediante invio in formato elettronico a mezzo posta elettronica o a mezzo PEC;
- originali, in formato elettronico, sottoscritti con firma digitale, mediante invio a mezzo posta elettronica oppure a mezzo PEC.

1.7) Criterio di affidamento

L'affidamento può avvenire sulla base del solo prezzo offerto e/o sulla base di elementi qualitativi descritti nella richiesta di preventivo/offerta in ragione del fabbisogno da soddisfare con l'appalto che si intende affidare. L'offerta nel suo complesso dovrà essere congrua in rapporto alla tipologia e alla qualità della prestazione. A titolo meramente esemplificativo nella motivazione sull'affidamento della prestazione, la congruità si può giustificare sulla base di un confronto con la spesa per precedenti affidamenti o con la spesa sostenuta da altre amministrazioni per prestazioni analoghe o sulla base di altri elementi ritenuti idonei dal RUP.

1.8) Affidamento

Si procede all'affidamento con determinazione dirigenziale di affidamento del lavoro, del servizio e della fornitura adottata dal Direttore della struttura competente.

1.8.1) LAVORI

La determinazione dirigenziale di affidamento del lavoro è adottata sulla base della proposta del RUP, formulata con apposita relazione di conclusione della procedura di affidamento, nella quale devono essere indicati:

- l'oggetto dell'appalto;
- il CIG ed il CUP (*se previsto*);
- l'importo a base dell'affidamento e l'importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (derivanti da PSC e DUVRI);
- la ragione sociale, Partita IVA/Codice Fiscale e sede legale del soggetto interpellato o dei soggetti interpellati;
- la ragione sociale e sede legale del soggetto/soggetti che hanno rimesso il preventivo/offerta;
- il contenuto del preventivo/offerta acquisito/a o dei preventivi/offerte acquisiti/e e in tal caso la valutazione effettuata degli stessi;
- la proposta di affidamento specificando:
    a) Ragione sociale
    b) Partita IVA/Codice Fiscale
    c) Sede legale
    d) Motivazione con riferimento al prezzo offerto/percentuale di ribasso/e/o ad altri elementi e alla rispondenza alle esigenze della stazione appaltante;
- l'importo dell'affidamento con l'indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (derivanti da PSC e DUVRI);
- la congruità del prezzo in rapporto alla tipologia e alla qualità della prestazione;
- le verifiche dei requisiti dichiarati dall'operatore economico per il quale si propone l'affidamento e se le stesse sono in corso di esecuzione o se sono già concluse, anche in parte;

1.8.2) SERVIZI E FORNITURE (IVI COMPRESI I SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA)

La determinazione dirigenziale di affidamento del servizio o della fornitura è adottata sulla base della proposta del RUP, formulata con apposita relazione di conclusione della procedura di affidamento, nella quale devono essere indicati:

- l'oggetto dell'affidamento;
- il CIG ed il CUP *se previsto*);
- l'importo a base dell'affidamento e l'importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso risultanti dal DUVRI, se previsto;
- la ragione sociale, Partita IVA/Codice Fiscale e sede legale del soggetto interpellato o dei soggetti interpellati;
- la ragione sociale e sede legale del soggetto/soggetti che hanno rimesso il preventivo/offerta;

- il contenuto del preventivo/offerta acquisito/a o dei preventivi/offerte acquisiti/e e in tal caso la valutazione effettuata degli stessi;
- la proposta di affidamento specificando:
    a) Ragione sociale
    b) Partita IVA/Codice Fiscale
    c) Sede legale
    d) Motivazione con riferimento al prezzo offerto/percentuale di ribasso/e/o ad altri elementi e alla rispondenza alle esigenze della stazione appaltante;

- l'importo dell'affidamento con l'indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da DUVRI (*se previsti gli oneri di sicurezza*);
- la congruità del prezzo in rapporto alla tipologia e alla qualità della prestazione;
- le verifiche dei requisiti dichiarati dall'operatore economico per il quale si propone l'affidamento e se le stesse sono in corso di esecuzione o se sono già concluse, anche in parte;

1.8.3) LAVORI - SERVIZI – FORNITURE (IVI COMPRESI I SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA)

La determinazione dirigenziale darà atto che sono in corso di esecuzione le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale dichiarati dall'operatore economico o se le stesse sono concluse anche in parte, come indicato nella relazione del RUP.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del Decreto, salvo il caso in cui la procedura di affidamento sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro il termine di cui all'art. 1, comma 1, del "Decreto". Per atto di avvio del procedimento si intende la data di adozione del provvedimento di avvio della procedura di cui ai precedenti paragrafi sub 1.1.1) e 1.1.2).

Il mancato rispetto del termine anzidetto, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso:

1) possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale;
2) qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante su proposta del Direttore competente, acquisita una relazione dettagliata del RUP.

1.9) Consegna dei lavori in via d'urgenza/esecuzione del contratto in via d'urgenza - Stipulazione del contratto e pubblicazione

LAVORI – SERVIZI – FORNITURE (IVI COMPRESI I SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA)

Dopo l'adozione e l'esecutività della determina di cui al precedente paragrafo **1.8)**, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) del "Decreto", è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza o l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, anche nelle more delle verifiche dei requisiti di carattere generale e speciale.
Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni successivi all'efficacia dell'aggiudicazione dichiarata con provvedimento del Direttore competente, salvo diverso termine previsto nella richiesta di offerta/preventivo, con le modalità previste dall'art. 32, comma 14, del Codice, il quale prevede che la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione appaltante o mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri (vedasi paragrafo 5.3.1 delle linee guida ANAC, n.4).

La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e all'interesse nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del Direttore competente

In seguito all'adozione della determinazione di affidamento e alla stipula del contratto, il RUP è tenuto, ai sensi dell'art. 29 del Codice e dell'art. 10 della Legge regionale n. 38/2007 e relativo regolamento di attuazione, a pubblicare gli atti oggetto della presente procedura e l'esito dell'affidamento nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito web di questa Azienda nella sottosezione "*Bandi di gara e contratti*", nonché sul sistema informatizzato dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana.

Le pubblicazioni descritte al paragrafo precedente sono curate dal RUP con il supporto del personale della SOC Appalti e supporto amministrativo.

Azienda USL Toscana centro

Allegato B)

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DEL DIPARTIMENTO AREA TECNICA, DI CUI ALL'ARTICOLO 36 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.

SOMMARIO

Art. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE 3
Art. 2 – STRUTTURA DELL'ELENCO 3
Art. 3 - CLASSI DI IMPORTO 3
Art. 4 - SOGGETTI AMMESSI 4
Art. 5 – ISCRIZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI NELL'ELENCO 4
Art. 6 – REQUISITI 5
Art. 7 – MODALITA' DI UTILIZZO DELL'ELENCO 6
Art. 8 – COSTITUZIONE, AGGIORNAMENTO E REVISIONE DELL'ELENCO 7
Art. 9 – CANCELLAZIONE DALL'ELENCO 7
Art. 10 – TUTELA DELLA PRIVACY 8
Art. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 8
Art. 12 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE 8
Art. 13 – ENTRATA IN VIGORE 8

Allegati 8

Allegato A.1) Tabella Categorie Lavori Pubblici OMISSIS 9
Allegato A.2) - Tabella Categorie Merceologiche Forniture e Servizi 9
Allegato A.3) - Istanza di iscrizione OMISSIS 11
Allegato A.4) – Modello di formulario (DGUE) con Circolare del M.I.T. 18 luglio 2016, n. 3 per la compilazione del DGUE OMISSIS 11
Allegato A.5) – Dichiarazioni aggiuntive al (DGUE OMISSIS 11

Art. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e la gestione di un elenco di operatori economici del Dipartimento Area tecnica dell'Azienda USL Toscana centro, che di seguito per brevità sarà denominata Azienda, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, da ultimo modificato DAL Decreto Legge 16 luglio 2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, che di seguito per brevità sarà denominato Codice, e sulla base delle indicazioni fornite dall'ANAC con le linee guida n. 4 di attuazione del Codice dei contratti pubblici recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate al D.lgs. n. 56/2017 con delibera n. 206 del 01.03.2018, in vigore dal 07/04/2018, e da ultimo aggiornate con deliberazione n. 636 del 10.07.2019, ai soli fini dell'archiviazione della procedura di infrazione n. 2018/2273, che disciplinano, per le parti ancora applicabili, le "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*".

2. L'Elenco degli operatori economici, che di seguito per brevità sarà denominato "Elenco", ha lo scopo di individuare gli operatori economici da invitare alle procedure di affidamento di cui all'art. 36, comma 2, del Codice, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice, per forniture e servizi, e di importo inferiore a 1.000.000 di euro per lavori.

3. L'Elenco di cui al presente regolamento non riguarda le procedure di affidamento di cui agli artt. 31, comma 8, e 157, comma 2, primo periodo, del Codice, oggetto di specifica regolamentazione.

4. L'Elenco sarà utilizzato dai Responsabili Unici dei Procedimenti, individuati ai sensi dell'art. 31 del Codice e della deliberazione n. 1064 del 13/07/2017, per le singole procedure di affidamento indicate al precedente comma 2, sempreché non valutino la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie.

Art. 2 – STRUTTURA DELL'ELENCO

1. L'Elenco è articolato nelle seguenti Sezioni:
- Sezione A: Esecutori di Lavori;
- Sezione B: Fornitori di Beni;
- Sezione C: Fornitori di Servizi.

2. L'Elenco comprende Categorie merceologiche, per forniture e servizi, le Categorie di cui all'Allegato A del D.P.R. 207/2010, per lavori, e le Classi d'importo per le quali l'operatore economico chiede l'iscrizione.

3 L'operatore economico potrà iscriversi in una o in più Sezioni per una o più Categorie e per una o più Classi di importo di cui al successivo articolo 3.

4. Per la Sezione Lavori, le Categorie, di cui all'Allegato A del Decreto avanti indicato, sono elencate nella tabella allegata al presente regolamento sotto la lettera A.1).

5. Per le Sezioni Forniture e Servizi, le Categorie merceologiche sono elencate nella tabella allegata al presente regolamento sotto la lettera A.2).

6. L'Elenco riporterà:
1) il numero progressivo assegnato all'operatore economico;
2) il nome/ragione sociale dell'operatore economico, il codice fiscale, la partita IVA e la sede legale;
3) la Sezione o le Sezioni per le quali è iscritto;
4) La/le Categoria/e per la/e quale/i l'operatore economico è iscritto (generali e/o specializzate per i lavori – merceologiche per beni e servizi) e la Classe - o le Classi - di importo.

Art. 3 - CLASSI DI IMPORTO

1. In considerazione della necessità di applicare il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, come previsto dal comma 1 dell'art. 36 del Codice, secondo le modalità descritte al successivo articolo 7, le Sezioni dell'Elenco sono distinte in Classi d'importo, che per i lavori tengono conto delle soglie di qualificazione.

2. Per la Sezione A, ESECUTORI DI LAVORI, le classi di importo sono le seguenti:
- **Classe 1** inferiore ad 40.000 euro;
- **Classe 2** da 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro;

- **Classe 3** – pari o superiore a 150.000,00 euro fino alla soglia comunitaria nei settori ordinari di cui all'art. 35 del Codice, aggiornata ogni due anni con regolamento UE, che comprende le classifiche di cui all'art. 61 del D.P.R. n. 207/2010, incrementate di un quinto, di seguito elencate:
classifica I, classifica II, classifica III, classifica IV, classifica IV-bis e classifiche successive.

3. **Per le Sezioni B e C, FORNITORI DI BENI e FORNITORI DI SERVIZI**, le classi di importo sono le seguenti:
- **Classe 1** – inferiore ad 40.000 euro;
- **Classe 2** – da 40.000,00 euro e inferiore a 75.000 euro;
- **Classe 3** – pari o superiore a 75.000 euro e inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del Codice, aggiornate ogni due anni con regolamento UE.

Art. 4 - SOGGETTI AMMESSI

1. Possono essere iscritti nell'Elenco i soggetti di cui all'art. 45, comma 1, lettere a), b), c) del Codice e, precisamente:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25/6/1909 n. 422 e del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, nonché i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8/8/1985 n° 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche i forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro.

Art. 5 – ISCRIZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI NELL'ELENCO

1. Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale indicati al successivo Art. 6 del presente regolamento, devono far pervenire l'istanza di iscrizione, comprensiva degli allegati, all'Azienda USL Toscana centro – Dipartimento Area Tecnica – SOC Appalti e supporto ammnistrativo – esclusivamente per posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC areatecnica.uslcentro@postacert.toscana.it, entro il termine indicato nell'Avviso pubblico che sarà pubblicato sul sito web aziendale www.uslcentro.toscana.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente", nella sottosezione "bandi di gara e contratti", unitamente al presente Regolamento che viene pubblicato anche nella sottosezione "Disposizioni generali". L'Avviso verrà inoltre pubblicato sul sito dell'Osservatorio regionale e diramato alle Camera di Commercio di Prato, Pistoia, Pisa e Firenze.

2. Dopo la scadenza del termine fissato nell'avviso di cui al precedente comma 1, gli operatori economici che non avessero presentato istanza di iscrizione potranno chiedere di iscriversi successivamente, in quanto trattasi di "avviso aperto"; in tal caso si rimanda a quanto previsto al successivo articolo 7.

3. Ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato A - Tariffa, Parte I, al D.P.R. 642/1972, l'istanza trasmessa per via telematica è soggetta ad imposta di bollo forfetaria di importo pari a 16,00 euro che dovrà essere assolta in modo virtuale.

4. L'istanza di iscrizione deve contenere tutte le informazioni contenute nel modello allegato al presente regolamento sotto la lettera A.3) e deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentate dell'operatore economico o da altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l'operatore economico; nel caso di procuratore, deve essere trasmessa la relativa procura.

5. La presentazione dell'istanza di iscrizione comporta l'accettazione del presente regolamento e delle norme in esso contenute.

6. L'Azienda, a cura del Responsabile del procedimento di istituzione e gestione dell'Elenco, si riserva di effettuare, anche a campione e in qualsiasi momento, controlli sulle dichiarazioni e sulla documentazione presentata dagli operatori economici, nel rispetto dei minimi di legge.

7. In caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere generale e/o di ordine speciale sarà rigettata l'istanza di iscrizione e ne sarà data comunicazione scritta all'operatore economico secondo le disposizioni vigenti.

8. Nella domanda deve essere specificato per quale sezione o quali sezioni, categoria o categorie dell'Elenco è chiesta l'iscrizione e per quale o quali classi di importo.

9. L'operatore economico per essere invitato alle procedure di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento, dovrà anche iscriversi "all'indirizzario fornitori" del Sistema Telematico degli Acquisti del Servizio Sanitario della Regione Toscana" (START), e al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) in quanto

tali procedure sono svolte in modalità telematica. La mancata iscrizione alle piattaforme START e MEPA comporta l'impossibilità ad invitare il concorrente alla partecipazione alla gara.

10. Le istruzioni per l'iscrizione ai sistemi telematici di cui al precedente comma 9 sono reperibili sul sito informatico della Regione Toscana all'indirizzo internet https://start.e.toscana.it/ e sul portale del MEPA all'indirizzo internet www.acquistinretepa.it.

Art. 6 – REQUISITI

1.I requisiti necessari per l'iscrizione nell'Elenco, **pena l'inammissibilità dell'istanza,** sono quelli indicati nei seguenti commi.

2. ***PER TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI:***

a) Possesso dei requisiti di idoneità professionale mediante iscrizione alla CCIAA per attività attinenti alle categorie merceologiche per le quali si richiede l'iscrizione nonché l'iscrizione in appositi albi professionali qualora i lavori, le forniture o i servizi prevedano tale obbligo. Nel caso di Società cooperative e Consorzi di cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo.
b) Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice.
c) Non è ammessa l'iscrizione nell'Elenco di operatori economici per i quali sussistano:
   - le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 nonché di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
   - le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

3. PER ESSERE ISCRITTI NELLA SEZIONE A, ESECUTORI DI LAVORI è necessario possedere, oltre ai requisiti previsti per tutti gli operatori economici, così come indicati al precedente comma 2, anche quelli di seguito indicati:

a) **Per lavori di importo inferiore a 40.000 euro, IVA esclusa** è necessario dimostrare la propria **capacità economica - finanziaria** mediante copertura assicurativa generale contro i rischi professionali ovvero mediante il fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi di importo non inferiore a 40.000 euro. L'eventuale possesso dell'attestato SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'istanza di iscrizione è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.
b) **Per lavori di importo da 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, IVA esclusa** è necessario essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010. L'eventuale possesso dell'attestato SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'istanza di iscrizione è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.
c) **Per lavori di importo pari o superiore ad 150.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria nei settori ordinari di cui all'art. 35 del Codice,** è necessario essere in possesso dell'attestato SOA, che documenti la qualificazione nelle categorie e classifiche di cui agli artt. 61 del D.P.R. n. 207/2010, in relazione alla classe **3** di cui al precedente art. **3**, comma 2.

4. PER ESSERE ISCRITTI NELLE SEZIONI B e C, FORNITORI DI BENI e FORNITORI DI SERVIZI è necessario possedere, oltre ai requisiti previsti per tutti gli operatori economici, così come indicati al precedente comma 2, anche quelli di seguito indicati:

A) per forniture o servizi di importo inferiore ad 40.000 euro, IVA esclusa la propria **capacità economica - finanziaria** mediante copertura assicurativa generale contro i rischi professionali ovvero mediante il fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi di importo non inferiore a 40.000 euro

B) per forniture o servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro, IVA esclusa, e fino ad un importo inferiore a 75.000 euro, IVA esclusa.

I) Capacità economica finanziaria

- fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi relativi alle categorie merceologiche per le quali si chiede l'iscrizione e che sono elencate nell'allegato A.2) del presente regolamento. Il fatturato globale deve essere pari almeno al 100% della somma delle classi di importo (intese come valore massimo) per le iscrizioni richieste nelle varie categorie. (per esempio: qualora si chieda l'iscrizione alla Classe di importo 2 – da 40.000 euro fino ad un importo inferiore a 75.000 euro, IVA esclusa - nelle categorie F09 e F10, il fatturato globale deve essere pari almeno a 149.500 euro). Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato deve essere rapportato al periodo di attività.

II) Capacità Tecnico Professionale:

a) servizi analoghi:

- servizi e/o forniture analoghi realizzati negli ultimi tre anni relativi alle categorie merceologiche per le quali si chiede l'iscrizione e che sono elencate nell'allegato B) del presente regolamento. L'importo complessivo (IVA esclusa) deve essere almeno al 100% dell'importo massimo della singola classe di importo (intesa come valore massimo) di ciascuna delle categorie per le quali di chiede l'iscrizione (esempio: qualora si chieda l'iscrizione nella classe di importo 2 per le categorie F09 e F10 occorre dimostrare di aver svolto servizi o eseguito forniture analoghi alla categoria F09 per almeno 74.500 euro, ed analoghi alla categoria F10 per almeno 74.500 euro).

b) Struttura organizzativa:

- adeguata attrezzatura tecnica.

5. L'operatore economico attesta i requisiti sopraelencati mediate dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione ammnistrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando il DGUE, il modello delle dichiarazioni aggiuntive al DGUE, allegati A.4) e A.5) al presente regolamento.

6. Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'operatore economico, o da altro soggetto dotato di potere di impegnare contrattualmente l'operatore stesso; nel caso di procuratore, deve essere trasmessa la relativa procura.

Art. 7 – MODALITA' DI UTILIZZO DELL'ELENCO

1. Gli operatori economici sono iscritti nell'Elenco in ordine al numero progressivo, in base alla data di arrivo dell'istanza all'indirizzo PEC, indicato al comma 1 dell'art. 5 del presente regolamento, nella Sezione e per la/e Categoria/e prescelta/e e per la/e Classe/i di importo richiesta/e, in base a quanto dichiarato nell'istanza di iscrizione.

2. L'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, è effettuata dal Responsabile del Procedimento del singolo intervento, il quale individuerà un numero di operatori economici non inferiore a quello stabilito nel medesimo comma 2 dell'articolo avanti indicato, in possesso dei requisiti per poter eseguire le prestazioni da affidare – se sussistono in tale numero soggetti idonei nell'Elenco –, nel rispetto dei principi di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione alle suddette procedure delle microimprese, piccole e medie imprese. Per gli appalti per i quali è necessario essere in possesso dell'attestato SOA per la classifica 4-bis nella categoria prevalente, il RUP individuerà gli operatori economici in possesso di tale classifica e delle classifiche superiori al fine di consentire l'utilizzo completo dell'elenco.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo, il principio di rotazione di cui all'art. 36, comma 1, del Codice si applica alle procedure, che abbiano ad oggetto commesse identiche o analoghe a quelle precedenti rientranti nella medesima classe di importo. Per la classe 3 di cui al precedente art. 3, comma 2, (Sezione A, ESECUTORI DI LAVORI) il principio di rotazione di cui all'art. 36, comma 1, del Codice, si applica alle procedure, che abbiano ad oggetto commesse identiche o analoghe a quelle precedenti in relazione alle classifiche delle categorie dei lavori di cui all'art. 61 del D.P.R. 207/2010 risultanti dall'Attestato SOA necessarie per la partecipazione alle procedure negoziate di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) del Decreto legge n. 76/2020 e s.m.

4. In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non deve essere aggirato per effetto di frazionamenti degli affidamenti.

5. Fatto salvo quanto stabilito al comma 3, l'individuazione dell'operatore economico uscente o invitato in occasione di un precedente affidamento e non affidatario, deve essere sempre adeguatamente motivato.

6. Il Responsabile Unico del Procedimento del singolo intervento individuerà gli operatori economici secondo una o più delle modalità di seguito elencate:

a) scelta motivata in base alle capacità professionali dichiarate, rapportate alla tipologia ed entità economica del lavoro/servizio/fornitura da affidare. La valutazione comparativa sarà effettuata nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

b) scelta motivata in base a circostanze di fatto che possano giustificare l'individuazione di particolari operatori;

c) scelta mediante sorteggio, la cui data di espletamento sarà pubblicata sul profilo di committente dell'Azienda (www.uslcentro.toscana.it) prima dell'invio della lettera d'invito a presentare offerta o richiesta di preventivo;

d) in via sperimentale, previa adozione di uno specifico atto di integrazione al presente Regolamento, scelta motivata sulla base di un sistema di valutazione a punteggio, attraverso la raccolta continua di dati sulla effettiva qualità delle prestazioni rese nell'esecuzione dei contratti da parte dei Responsabili unici del Procedimento in servizio presso il Dipartimento Area Tecnica della AUSL Toscana centro. Le valutazioni,

che concorreranno a formare un database di informazioni a disposizione dei RUP, terranno conto di parametri tra i quali:
- qualità del lavoro/servizio/fornitura;
- rispetto dei parametri economici contrattualmente definiti;
- affidabilità degli impegni assunti contrattualmente;
- rispetto dei tempi di esecuzione assegnati;
- professionalità degli esecutori del contratto.

7. Qualora il numero degli operatori economici iscritti nell'Elenco non fosse sufficiente a garantire la necessaria concorrenzialità, possono essere invitati a presentare offerta anche operatori economici non iscritti nell'Elenco, presenti nell'indirizzario fornitori del "Sistema Telematico degli Acquisti del Servizio Sanitario della Regione Toscana" (START) o sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) mediante emissione di apposito avviso di manifestazione di interesse.

8. Fatto salvo quanto stabilito al precedente comma 7, per gli affidamenti di importo inferiore a 75.000 euro, per servizi e forniture, e inferiore a 150.000 euro, per lavori, è possibile ricorrere anche al mercato senza previa emissione di apposito avviso di manifestazione di interesse.

9. E' facoltà del Responsabile Unico del Procedimento interpellare fornitori non iscritti nell'Elenco in tutti i casi in cui le prestazioni richieste – ancorché ricomprese nelle categorie merceologiche per i servizi e forniture e nelle categorie di cui all'Allegato A del D.P.R. 207/2010, per lavori, dell'Elenco -, richiedano requisiti tecnici e/o professionali e/o organizzativi specifici previsti dalle normative di settore. Anche nel caso di cui al presente comma, si procede come previsto ai precedenti commi 7 e 8.

Art. 8 – COSTITUZIONE, AGGIORNAMENTO E REVISIONE DELL'ELENCO

1. L'esame e la valutazione delle istanze di iscrizione, di norma, avviene nel termine di 60 giorni dalla ricezione dell'istanza. Il termine potrà essere prorogato di 30 giorni in funzione della numerosità delle istanze pervenute.

2. L'operatore economico, se la documentazione risulta completa senza necessità di essere integrata, sarà iscritto nell'Elenco entro i successivi 30 giorni con provvedimento del Direttore della SOC Appalti e supporto ammnistrativo.

3. L'Elenco e i suoi aggiornamenti sono pubblicati sul sito web dell'Azienda www.uslcentro.toscana.it nella sezione "amministrazione trasparente", nella sotto sezione "bandi di gara e contratti".

4. Sarà inviata comunicazione scritta agli operatori economici solo in caso di non accoglimento dell'istanza di iscrizione nel rispetto delle disposizioni vigenti.

5. Gli operatori economici sono tenuti a informare tempestivamente l'Azienda rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti e in merito ai dati forniti.

6. L'Azienda ne prenderà atto con il provvedimento di revisione dell'Elenco che, sarà adottato con atto del Direttore della SOC Appalti e supporto ammnistrativo, di norma con cadenza semestrale.

Art. 9 – CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

1.La cancellazione dall'Elenco è disposta:
a) su richiesta scritta dell'operatore economico;
b) d'ufficio, nei casi seguenti:
- nel caso di mancato possesso o di perdita dei requisiti generali, accertato dall'Azienda in qualsiasi momento;
- nel caso di perdita o carenza accertata in qualsiasi momento dei requisiti di carattere speciale; nel caso in cui l'operatore economico non sia più in possesso dei requisiti di carattere speciale per una sola categoria di lavori o merceologica, la cancellazione è disposta limitatamente a questa;
- in caso l'operatore economico invitato a rimettere offerta non risponda – senza giustificato motivo – per tre volte consecutive;
- in caso di accertata negligenza o grave irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni affidate.

2.L'avvio della procedura di cancellazione dall'elenco verrà comunicato a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'operatore economico, assegnandogli il termine di 15 giorni per l'invio di eventuali controdeduzioni.

Art. 10 – TUTELA DELLA PRIVACY

1. Ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679 - i dati forniti dagli operatori economici per l'iscrizione all'elenco oggetto del presente regolamento sono necessari per la gestione dell'elenco e sono raccolti, ed in parte pubblicati, in applicazione delle vigenti norme in materia di appalti pubblici a cura dell'Azienda USL Toscana centro. Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda USL Toscana Centro; il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della SOC appalti e supporto amministrativo.

2. L'operatore economico con la richiesta di iscrizione all'Elenco esprime l'assenso al trattamento dei dati.

Art. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1.Il Responsabile del Procedimento per la formazione e la gestione dell'Elenco di cui al presente Regolamento è il Direttore della SOC Appalti e supporto ammnistrativo o altro dipendente assegnato alla stessa struttura organizzativa dallo stesso individuato, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 s.m. e i..

Art. 12 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Nelle more della conclusione delle procedure di pubblicazione dell'avviso di cui al punto sub 3) del dispositivo della delibera n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, e delle nuove iscrizioni conseguenti, tutti gli operatori economici già iscritti nella Sezione A – Esecutori di lavori – classi 3, 4 e 5 dell'Elenco aziendale degli operatori economici, da ultimo aggiornato con determina n. 1974 dell'11.09.2020, sono automaticamente iscritti nella classe 3 di cui al precedente art. 3, comma 2, in relazione alle categorie e classifiche, di cui all'art. 61 del D.P.R. 207/2010, risultanti dall'attestato SOA, al fine di consentire l'utilizzo immediato di tale classe per gli inviti alle procedure negoziate di cui all'art. 63 del D.lgs. 50/2016 secondo le nuove soglie previste dal Decreto 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazione dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 .

Art. 13 – ENTRATA IN VIGORE

1.Il presente regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo aziendale della deliberazione di approvazione del regolamento stesso, ad eccezione del precedente art. 12 "Disposizioni transitorie" i cui effetti decorrono dalla data di adozione della medesima deliberazione.

ALLEGATI

Allegato A.1) Tabella Categorie Lavori Pubblici – OMISSIS -
Allegato A.2) – Tabella Categorie Merceologiche per Forniture e Servizi
Allegato A.3) - Istanza di iscrizione – OMISSIS -
Allegato A.4) – Modello di formulario (DGUE) con Circolare del M.I.T. 18 luglio 2016, n. 3 per la compilazione del DGUE – OMISSIS -
Allegato A.5) – Dichiarazioni aggiuntive al (DGUE) - OMISSIS

Allegato A.1) Tabella Categorie Lavori Pubblici –

OMISSIS

Allegato A.2) - Tabella Categorie Merceologiche Forniture e Servizi

Codice categoria	**FORNITURE**
F01	Materiale edile
F02	Materiale elettrico di consumo compresi accessori elettrici e di illuminazione
F03	Materiale idraulico e sanitari
F04	Materiale per falegnameria, vetreria e meccanica
F05	Materiale per imbiancatura e verniciatura
F06	Mesticheria, ferramenta ed utensileria varia
F07	chiavi magnetiche
F08	Apparecchi ed accessori per il condizionamento e/o il riscaldamento ambientale, compreso materiale di consumo
F09	Attrezzature e strumentazioni tecniche per ufficio e per disegno, compreso accessori, ricambi e materiali di consumo
F10	Cancelleria e materiale di consumo per articoli tecnici e disegno
F11	Editoria (pubblicazioni tecniche, normativa, ecc)
F12	Materiale e vestiario antinfortunistico, DPI
F13	Carburanti, lubrificanti, combustibili e prodotti similari
F14	Componenti ed elementi impiantistici per antincendio, videosorveglianza, antintrusione, controllo accessi ed automatismi in genere
F15	Segnaletica e cartellonistica
F16	Materiali ed attrezzature per arredo urbano, verde, giardinaggio, piante ed addobbi vari
F17	Sale comune, ipoclorito di sodio, prodotti chimici in genere per trattamento acque potabili e reflue
F18	Materiale in ferro, metallo e lattoneria
F19	Componentistica e accessori elettronici

Codice categoria	**SERVIZI**
S01	Tappezzeria, rivestimenti e tendaggi
S02	Manutenzione impianti idraulici e sanitari
S03	Manutenzione impianti elettrici
S04	Manutenzione impianti condizionamento/riscaldamento
S05	Manutenzione impianti di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza, antintrusione, controllo accessi ed automatismi in genere
S06	Manutenzione impianti elevatori
S07	Manutenzione elettrodomestici, elettrodomestici industriali
S08	Servizi di falegnameria ed ebanisteria
S09	Restauro beni mobili di valore storico e/o artistico
S10	Servizi di carpenteria metallica, piccola manutenzione meccanica, opere da fabbro
S11	Manutenzione attrezzature per estinzione incendi
S12	Manutenzione aree a verde
S13	Manutenzione Impianti ed apparecchi telefonici, Fax, fotocopiatrici
S14	Servizi di espurgo
S15	Servizi di duplicazione chiavi
S16	Servizi esterni di fotoriproduzione, eliografia e tipografici

S17	Servizi di pubblicazione su organi di stampa, quotidiani a diffusione nazionale e locale
S18	Servizi di telefonia fissa e mobile, compreso risponderie, call-center per sistemi di sicurezza
S19	Noleggio e manutenzione di attrezzature per logistica, movimentazione carico/scarico
S20	Noleggio e manutenzione gruppi elettrogeni e gruppi di continuità
S21	Noleggio attrezzature per edilizia (ponteggi fissi, recinzioni e protezioni mobili, segnaletica stradale provvisoria, servizi igienici provvisori ed attrezzature complementari e similari)
S22	Noleggio attrezzature e macchinari tecnici (carri gru, piattaforme aeree, ponteggi mobili, demolitori, escavatori, ruspe, trivelle, elettropompe ed attrezzature complementari e similari)
S23	Servizi di trattamento acqua sanitaria, potabile e reflua, addolcimento, demineralizzazione, additivazione.
S24	Servizi di analisi ambientali
S25	Servizi di bonifiche ambientali
S26	Servizi di taratura strumenti
S27	Servizi di manutenzione ausili

Allegato A.3) - Istanza di iscrizione

OMISSIS

Allegato A.4) – Modello di formulario (DGUE) con Circolare del M.I.T. 18 luglio 2016, n. 3 per la compilazione del DGUE

OMISSIS

A.5) – Dichiarazioni aggiuntive al (DGUE)

OMISSIS